



# *Ministero dell' Ambiente e della sicurezza energetica*

DIREZIONE GENERALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*” (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (di seguito anche RDP e/o DPO) (artt. 37-39);

**VISTO** l’art. 37, paragrafo 1, lett a) del predetto Regolamento, il quale prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il Responsabile della Protezione dei dati personali *quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;*

**TENUTO CONTO** dell’art. 37, paragrafo 5, ai sensi del quale *il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39;*

**TENUTO CONTO** dell’art. 38, paragrafo 3, secondo cui *Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l’adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Tale rapporto diretto garantisce, in particolare, che il vertice amministrativo venga a conoscenza delle indicazioni e delle raccomandazioni fornite dal RPD nell’esercizio delle funzioni di informazione e consulenza a favore del titolare o del responsabile;*

**TENUTO CONTO** dell’art. 38, paragrafo 6 *Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi;*

**TENUTO CONTO** dell’art. 39 che individua i compiti e le funzioni che il RPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza;

**TENUTO CONTO** che le suddette disposizioni prevedono che il Responsabile della Protezione dei dati personali *può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39* (art. 37, paragrafo 5) e *il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento* (considerando n. 97 del GDPR);

**CONSIDERATO** che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito anche MASE) è tenuto alla designazione obbligatoria del Responsabile della Protezione dei dati personali nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del GDPR;

**VISTA** la *Guida all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali*, elaborata dal Garante per la protezione dei dati personali e pubblicata il 28 aprile 2017;

**VISTO** il *Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico* adottato dal Garante per la protezione dei dati personali con *Provvedimento del 29 aprile 2021* (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 4 giugno 2021);

**TENUTO CONTO** dello *Schema di atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679* adottato dal Garante per la protezione dei dati personali;

**CONSIDERATO** che il Responsabile della Protezione dei dati personali può svolgere altri compiti e funzioni, purché non diano adito a un conflitto di interessi, come previsto dall’articolo 38, paragrafo 6, del GDPR;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

**VISTO** il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante *Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*;

**VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* e, in particolare, gli articoli 8 e 18, che prevedono obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici;

**VISTO** il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in*

**VISTO** il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*;

**VISTO** il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;

**VISTO** il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il *Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica*, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

**VISTO** il Decreto-Legge 11 novembre 2022 n. 173, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, nello specifico, l’articolo 4, comma 3, con il quale le denominazioni «Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica» (di seguito anche MASE) sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica»;

**VISTO** il D.P.C.M. del 30 ottobre 2023, n. 180 concernente *Modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica* di cui al decreto D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128;

**VISTO** che ai sensi dell’art. 1 del D.M. 237 del 17 giugno 2022 il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Ministero;

**VISTO** l’art. 2 del D.M. 237 del 17 giugno 2022 in virtù del quale, in conformità alla struttura organizzativa del Ministero e stante la necessità di assicurare un’efficacia a più livelli del principio di “accountability”, i soggetti mediante i quali il Ministero esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, sono i Dirigenti preposti al vertice delle seguenti articolazioni e degli Uffici di livello dirigenziale generale;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 4 del 21 marzo 2022, ammesso alla registrazione presso la Corte dei Conti in data 12 aprile 2022 al n. 877 con il quale alla dott.ssa Paolina Pepe è stato conferito l’incarico dirigenziale di seconda fascia di Direttore della Divisione II “Innovazione tecnologica e

digitalizzazione” della ex Direzione Generale innovazione tecnologica e comunicazione, di cui all’articolo 6 lett. b) del decreto ministeriale n. 458/UDCM in data 10 novembre 2021;

**VISTO** il D.M. 12 gennaio 2024 n. 17 che riconosce alla DG ITEC, anche l’organizzazione e la gestione dell’Ufficio del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) e il coordinamento delle attività della Struttura di Supporto al RPD al fine di coadiuvare il Responsabile Protezione Dati nell’adempimento della funzione attribuita;

**VISTO**, inoltre, l’articolo 17, comma 3, del D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che la procedura di affidamento tramite RDO aperta n. 3968225 per il *Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) di cui all’articolo 37 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) per la durata di n. 24 mesi, eventualmente prorogabile, secondo quanto previsto dall’art. 120 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023*, si è conclusa in favore dello STUDIO LEGALE AVV. Monica RAGONE con decreto di aggiudicazione n. 103 del 10/04/2024;

**CONSIDERATO** il documento di stipula sul MePA n. 64802 del 05 aprile 2024;

**CONSIDERATA** l’assenza di situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare dello STUDIO LEGALE AVV. Monica RAGONE;

**RITENUTO** pertanto di individuare il Responsabile della protezione dei dati del Ministero dello STUDIO LEGALE AVV. Monica RAGONE nella persona dell’Avv. Monica RAGONE che risulta in possesso delle competenze e dei requisiti professionali necessari per l’espletamento dell’incarico di cui si tratta, ai sensi di quanto previsto dal GDPR;

tutto ciò premesso e considerato,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Lo STUDIO LEGALE AVV. Monica RAGONE nella persona dell’Avv. Monica RAGONE, con

PEC: AVV.MONICARAGONE@LEGALMAIL.IT è designato Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

### **Articolo 2**

L’RPD nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39 del GDPR è incaricato di svolgere in piena autonomia e indipendenza i seguenti i compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, su richiesta, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del GDPR;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36 del GDPR ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
- f) portare le proprie competenze al titolare/responsabile affinché possa garantire la conformità del trattamento;

- g) diffondere la cultura e le regole in materia di protezione dei dati personali a tutti i soggetti che trattano dati personali all'interno dell'azienda/ente;
- h) intervenire nella fase di progettazione del trattamento dati in fase di sua implementazione o aggiornamento (in particolare per garantire il rispetto dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita);
- i) coadiuvare il titolare/responsabile nel definire la necessità di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e collaborare alla sua effettiva realizzazione;
- j) collaborare alla redazione e tenuta del registro delle attività di trattamento del Titolare in accordo al MOP MASE, fornendo un adeguato supporto agli Autorizzati al trattamento per la redazione della parte di propria competenza;
- k) collaborare alla redazione e aggiornamento le policy aziendali in tema di protezione dei dati;
- l) fornire supporto nel caso di *data breach*, al fine di consigliare le misure da adottare e la comunicazione all'autorità e agli interessati;
- m) assicurare l'adozione da parte del titolare/responsabile di una cultura della protezione dei dati personali (ad esempio attraverso corsi di formazione interni sui principi fondamentali della protezione dei dati);
- n) effettuare azioni di comunicazione e sensibilizzazione su argomenti rilevanti per l'organizzazione del titolare/responsabile;
- o) fungere da punto di contatto interno per ogni questione in materia di protezione dei dati;
- p) effettuare attività costante di formazione del personale che tratta i dati personali.

### **Articolo 3**

1. Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati personali saranno resi disponibili sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Vicario  
Paolina Pepe